

Casse ancora penalizzate dalla doppia tassazione

È necessario superare l'ingiusta imposizione, equiparando la tassazione delle Casse a quanto previsto per i Fondi pensione.



- Sono ormai quindici anni che, con il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, le Casse di Previdenza dei Professionisti, definiti "enti senza scopo di lucro", sono state trasformate in persone giuridiche private. Enti che non beneficiano di alcun finanziamento pubblico diretto o indiretto e che sono tenuti a garantire l'equilibrio finanziario con la buona gestione del proprio patrimonio. **Proprio sul loro patrimonio e sulle somme versate dagli iscritti continua a gravare ingiustamente una doppia imposizione fiscale che può arrivare a toccare percentuali cumulate molto elevate.**

Le Casse di previdenza in Italia, infatti, sono ancora sottoposte ad un regime fiscale sul mo-

dello detto ETT (esenzione dalla tassazione dei contributi previdenziali, tassazione dei redditi patrimoniali, tassazione delle prestazioni previdenziali erogate) a fronte del modello EET (tassazione dei soli trattamenti previdenziali), applicato al sistema della previdenza obbligatoria gestita dagli Enti Pubblici. **Le Casse, inoltre, scontano la tassazione dei proventi generati dalle gestioni patrimoniali ed immobiliari senza poterne detrarre l'IVA.**

Si tratta di un vero assurdo in materia previdenziale ed in palese contrasto con quei principi costituzionali tesi a tutelare i diritti dell'individuo adeguatamente alle esigenze di vita.

Il sistema tributario vigente colpisce con un'IRES del 27,50% i redditi fondiari prodotti sugli immobili di proprietà dell'Ente, nonché, con un'imposta del 12,50%, sia i redditi di capitale (cioè gli interessi sui titoli a reddito fisso) sia i cosiddetti capital gain, realizzati attraverso l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai versamenti degli iscritti. In più la tassazione ordinaria penalizza ancora una volta il pensionato, fruitore delle prestazioni previdenziali erogate dall'Ente.

È del tutto evidente come l'attuale sistema produca una duplicazione di imposta che colpisce lo stesso ammontare di reddito, prima nella fase di accumulo, incidendo sulle Casse professionali, e successivamente sui pensionati, al momento dell'erogazione della pensione. **La normativa tributaria che regola i Fondi pensione prevede, invece, che sui ca-**

pital gain venga applicata un'aliquota dell'11%, mentre, al momento dell'erogazione della prestazione, è previsto che il percettore paghi un'aliquota agevolata che, a seconda degli anni di adesione al fondo, può scendere da un massimo del 15% fino ad un minimo del 9%. Per gli Enti previdenziali dei liberi professionisti quali sono le modalità di finanziamento finalizzate ad incrementare le riserve da destinare alle pensioni? Innanzitutto i contributi degli iscritti, e poi i proventi finanziari derivanti dall'impiego degli stessi, dal momento che è obbligo di legge costituire cospicue riserve patrimoniali a garanzia dei futuri pensionati. Il rendimento della gestione e il trattamento pensionistico dovrebbero essere visti come due fasi della stessa funzione di interesse pubblico. In questo modo l'unico soggetto passivo diventerebbe, in realtà, il destinatario del trattamento pensionistico e non l'Ente che in nome e per conto ne gestisce le risorse.

Come superare questa doppia tassazione che vige in Italia e in nessun'altro Paese d'Europa? Da tempo le Casse di previdenza aderenti all'ADEPP hanno chiesto di equiparare il loro regime fiscale a quello dei Fondi pensione, così da attenuare il carico fiscale che va a gravare sugli attuali e futuri pensionati. Su questo punto, però, il governo non ha ancora predisposto nessun provvedimento.

L'auspicio tuttavia è che, verificata da parte del Ministero del Lavoro la sostenibilità delle Casse a far fronte alle erogazioni pensionistiche nel lungo termine, il legislatore possa, anche in un'ottica di semplificazione, emanare un provvedimento che gradualmente uniformi le tassazioni delle Casse e dei Fondi pensione.

ONERI DEDUCIBILI NELLA DICHIARAZIONE FISCALE

Chi è stato iscritto per l'intero anno 2008 ha versato contributi minimi obbligatori per un totale di euro 1.803,00, così composti: euro 1.350,00 come contributo soggettivo, euro 405,00 come contributo integrativo ed euro 48,00 come contributo di maternità. Si ricorda che il 2008 è stato il primo anno di versamento del contributo modulare, dovuto da tutti coloro che hanno aderito al neo progetto della pensione modulare mediante l'invio dell'apposito Modello 2.

Sono deducibili ai fini IRPEF per i redditi prodotti nell'anno 2008: il contributo soggettivo minimo; il contributo di maternità; il contributo soggettivo eccedente; il contributo modulare; il contributo integrativo minimo, esclusivamente per la parte che rimane a carico del veterinario obbligatoriamente iscritto all'Enpav; l'onere pagato per il riscatto degli anni di laurea e/o del servizio militare; l'onere pagato per la ricongiunzione dei periodi contributivi.

ESEMPIO

Volume d'affari IVA realizzato nell'anno 2007 (Modello 1/2008): euro 10.000

Contributo integrativo addebitato al richiedente la prestazione: euro 200 (2% di euro 10.000)

Contributo integrativo minimo versato nell'anno 2007: euro 400

Contributo integrativo deducibile: euro 200 (euro 400 - euro 200)

Entro la prima decade di maggio, gli iscritti ricevono una comunicazione sui contributi versati nell'anno precedente, utile per l'indicazione degli oneri deducibili nella dichiarazione fiscale. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione sui contributi versati nell'anno precedente è possibile richiederne un duplicato agli uffici dell'Ente.



-C-

Call

Diritto che conferisce ad una parte (acquirente o possessore) il diritto di acquistare dall'altra parte (emittente) una determinata quantità di strumenti finanziari (titoli o indice) entro una determinata scadenza a un prezzo prefissato (prezzo di esercizio).

Capital gain

Guadagno in conto capitale: è il guadagno da capitale costituito dalla differenza fra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un bene d'investimento: è soggetto alla tassazione del 12,5%.

Capital Loss

Differenza negativa (minusvalenza) tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di una attività finanziaria o di una attività reale

Capitalizzazione

Valore di una società quotata: si ottiene moltiplicando la quotazione del titolo per il numero delle azioni in circolazione. La somma delle singole capitalizzazioni di tutti i titoli quotati dà la "capitalizzazione di borsa".

Cassettista

Chi acquista titoli in borsa non a fini speculativi, ma solo come forma di investimento, solitamente di medio/lungo periodo.

CCT

Certificato di Credito del Tesoro: titolo emesso dal Ministero del Tesoro con scadenza compresa tra i 5 e 10 anni a tasso variabile.

Cedola

Tagliando unito al Certificato azionario od obbligazionario incorporante il diritto a ricevere gli interessi maturati o i dividendi.

Certificati Del Tesoro Zero Coupon

Sono certificati di credito del Tesoro privi di cedole. Sono titoli a tasso fisso di durata pari a 18 o 24 mesi. Il rendimento è dato dalla differenza tra il valore di rimborso (pari al valore nominale) e il prezzo di emissione.

Commissione

Compenso pagato ad un intermediario finanziario per comprare e

vendere titoli. Si possono distinguere inoltre in:

Commissione di entrata: commissione pagata dall'aderente a un fondo comune di investimento al momento della sottoscrizione e in occasione dei versamenti successivi;

Commissione di gestione: commissione applicata da una società di gestione di un fondo comune di investimento a titolo di compenso per l'attività di gestione dei valori mobiliari del fondo;

Commissione di Performance: commissione trattenuta dalla società di gestione in base esclusivamente ai risultati conseguiti dal fondo. La percentuale è solitamente commisurata all'incremento del valore della quota rispetto all'incremento di un parametro di riferimento. Questo parametro di riferimento può essere sia il benchmark, sia altri parametri come ad esempio l'inflazione;

Commissione di switch: commissioni pagate dal partecipante a un fondo comune di investimento quando decide di passare da un fondo all'altro della medesima società di gestione;

Commissione di uscita: le spese fatte pagare da un fondo comune quando l'investitore riscatta le quote di sua proprietà.

Commodity

Termine inglese utilizzato nel gergo finanziario per definire materie prime come oro, petrolio o cereali con caratteristiche di elevata standardizzazione trattati sui mercati spot e future.

Contratti a Premio

Rispetto ai contratti a termine, si caratterizzano per il fatto che una parte si impegna nei confronti dell'altra a versare un prezzo, detto premio, per acquistare il diritto di scegliere entro una determinata data (giorno di risposta premi) se procedere o no alla transazione prevista.

Contratti a Termine

Contratti in cui la transazione ha luogo in un momento successivo rispetto a quello nel quale vengono stipulate le condizioni della negoziazione.

Corso secco

Prezzo al quale è quotato il solo capitale di un titolo a reddito fisso, senza il rateo di interesse o il dividendo maturato.

Corso tel quel

Prezzo di un titolo inclusivo, oltre che del valore capitale (corso secco), degli interessi maturati dall'ultimo giorno di godimento al giorno di stipulazione del contratto; il titolo è provvisto di cedola in maturazione.

-D-

Derivati

Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal valore di mercato dell'attività sottostante. Tra i derivati ci sono titoli quotati, in mercati specializzati e regolamentati (future ed opzioni) ed anche in mercati non regolamentati.

Diversificazione

L'azione di collocare i propri fondi in titoli appartenenti a differenti gruppi industriali o in diverse possibilità di investimento per diminuire il rischio totale.

Dividendo

Quota di utile di una società per azioni, pagata agli azionisti come remunerazione del capitale da loro investito nella società.